



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.7.2022
C(2022) 4835 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.7.2022

**che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding
conformemente al diritto nazionale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ("il regolamento") prevede un periodo transitorio per quanto riguarda i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale. Tale periodo si concluderà il 10 novembre 2022.

A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, è possibile estendere di 12 mesi il periodo transitorio (ossia fino al 10 novembre 2023) dopo aver valutato l'applicazione del regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di crowdfunding solo su base nazionale e l'impatto del regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali e sull'accesso ai finanziamenti. Dato che il regolamento non consente ulteriori proroghe dopo il 10 novembre 2023 i fornitori di servizi di crowdfunding che non avranno ottenuto l'autorizzazione entro questa data dovranno sospendere l'attività finché l'autorizzazione non sarà concessa.

Con il presente atto delegato la Commissione propone di prorogare fino al 10 novembre 2023 il periodo transitorio per i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale (cioè autorizzati prima del 10 novembre 2021).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, il 29 marzo 2022 la Commissione ha chiesto la consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in merito ai seguenti aspetti:

1. l'applicazione del regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di crowdfunding solo su base nazionale;
2. l'impatto del regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali del crowdfunding e sull'accesso ai finanziamenti; nonché
3. l'opportunità di estendere il periodo transitorio.

Il 19 maggio 2022 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell'ESMA, basata su una serie di consultazioni mirate che l'Autorità ha condotto presso le autorità nazionali competenti e operatori selezionati del mercato.

La consulenza tecnica, confermata dall'esito delle consultazioni, riporta le conclusioni seguenti:

1. non è possibile valutare l'impatto del regolamento in quanto vi sono solo pochi casi di piattaforme originariamente autorizzate a norma del diritto nazionale le cui attività rientrano ora nell'ambito di applicazione del regolamento;
2. l'applicazione del regolamento alle piattaforme esistenti a partire dal 10 novembre 2022 potrebbe causare perturbazioni su alcuni grandi mercati nazionali poiché non sarebbe possibile autorizzare nuovamente tutte le piattaforme esistenti in tempo utile e le piattaforme di crowdfunding non avrebbero modo di adeguare le loro attività commerciali a un quadro più ampio e capillare (rispetto a quello nazionale), il che comporterebbe seri rischi di interruzione dei servizi di crowdfunding da parte dei grandi operatori, con conseguenze anche per gli investitori attivi su tali piattaforme e per l'integrità dei mercati;

3. la proroga del periodo transitorio è giustificata, ma solo per le piattaforme che hanno chiesto una nuova autorizzazione nell'ambito del nuovo regime disciplinato dal regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese prima del 1° ottobre 2022.

Sulla base della consulenza tecnica dell'ESMA la Commissione ha effettuato la sua valutazione, concludendo che il rischio di perturbazioni per alcuni grandi mercati nazionali è effettivamente elevato e di conseguenza è necessario estendere il periodo transitorio per i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale. La proroga è concessa a tutti i fornitori di servizi di crowdfunding che attualmente operano a norma del diritto nazionale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La delega per l'adozione di atti delegati è prevista dall'articolo 44 del regolamento.

Il periodo transitorio di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento è prorogato di 12 mesi, fino al 10 novembre 2023, conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.7.2022

che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937¹, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del diritto nazionale prima del 10 novembre 2021 possono continuare a prestare servizi di crowdfunding conformemente a tale diritto nazionale fino al 10 novembre 2022. Il periodo transitorio è stato introdotto per concedere ai fornitori di servizi di crowdfunding già operativi tempo sufficiente per adeguare le loro attività commerciali al nuovo regime giuridico e chiedere un'autorizzazione ai fini dello stesso, e alle autorità competenti tempo sufficiente per raccogliere una quantità di informazioni e risorse che basti a garantire una transizione senza perturbazioni del mercato.
- (2) L'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 impone alla Commissione di effettuare una valutazione in merito all'applicazione del suddetto regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di crowdfunding solo su base nazionale e all'impatto del regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali del crowdfunding e sull'accesso ai finanziamenti. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può estendere il periodo transitorio di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento per una volta per un periodo di 12 mesi.
- (3) A seguito della valutazione, che teneva conto della consulenza tecnica elaborata dall'ESMA e ricevuta il 19 maggio 2022, la Commissione ha concluso che la proroga di 12 mesi del periodo transitorio è necessaria per evitare perturbazioni nei grandi mercati nazionali del crowdfunding. Le perturbazioni sarebbero causate dall'impossibilità per determinate autorità competenti di completare le procedure di autorizzazione entro il 10 novembre 2022, e dall'impossibilità per le piattaforme di crowdfunding che operano conformemente al diritto nazionale di adeguarsi in tempo utile a un quadro più completo.
- (4) A causa dell'elevato rischio di perturbazioni del mercato è pertanto opportuno estendere di 12 mesi, fino al 10 novembre 2023, il periodo transitorio di cui

¹ GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 per concedere alle piattaforme di crowdfunding che operano a norma del diritto nazionale e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo regime.

- (5) Affinché l'attuale periodo transitorio possa essere prorogato prima della scadenza o non appena possibile dopo tale scadenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicabile entro l'11 novembre 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo transitorio di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 è prorogato fino al 10 novembre 2023.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dall'11 novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.7.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN